

GIUDICE MONOCRATICO ASI

SENTENZA (decisione motivata)

26 LUGLIO 2022, N.1

GIUDICE: CANALI – ESTENSORE: SETTE

FATTI DI CAUSA

In data 23/06/2021, il Procuratore Sociale ASI emetteva, per gravi violazioni disciplinari, un provvedimento di sospensione temporanea della durata di dodici mesi nei confronti del Dott./Sig. Fabio Caiazzo nato a Terracina il 29.04.0968, nella sua qualità di Consigliere Nazionale dell'ASI e Delegato del Comitato Zonale ASI Sud Pontino, nonché dirigente e tesserato ASI.

Successivamente, a chiusura dell'istruttoria, il Procuratore Sociale deferiva il signor Caiazzo con provvedimento emanato il 29/07/2021, in relazione al seguente addebito:

“ai sensi dell’art. 44 comma 1 dello Statuto ASI – per aver violato gli obblighi di fedeltà e non concorrenza quale componente di un organo centrale dell’Ente oltre che fiduciario di un organismo periferico e di un settore tecnico, in quanto contattava associazioni e società aderenti all’ASI per indurle ad abbandonare l’ASI e ad iscriversi ad altro ente di promozione sportiva con cui già intrattiene rapporti”; ed invitava il sottoscritto Giudice adito a fissare udienza nei termini regolamentari affinché venisse accertata definitivamente la responsabilità del Sig. Fabio Caiazzo.

Veniva altresì trasmesso il fascicolo dell'ufficio, composto da:

- Segnalazione iscrizione mezzo mail;
- Deposizione acquisite nel corso dell'istruttoria.

A tutela dei diritti di difesa dell'incolpato Sig. Caiazzo, lo stesso veniva convocato da codesto Giudice Monocratico con comunicazione PEC datata 05/08/2021 (di cui si è riscontrata regolare ricevuta di consegna) per l'udienza fissata il giorno 23/08/2021 alle ore 11.30 presso la sede di ASI Nazionale – Via Piave, 8 00187 ROMA, con l'invito ad esercitare i propri diritti di difesa ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento Organico di ASI all'udienza del 23 agosto 2021.

Nell'udienza del 23 agosto 2021, l'incolpato, benchè regolarmente convocato, non si presentava senza dare giustificazioni di fronte a codesto giudice, né depositava memorie difensive o testimonianze a sua discolpa.

Successivamente, lo scrivente giudice monocratico emetteva sentenza n.1 in data 25/08/2021, comminando nella sua decisione la sanzione della radiazione. A tale provvedimento l'incolpato poneva in essere ricorso in data 30/11/2021, alla Commissione Disciplinare di Appello ASI, la quale con pronta decisione per vizio di notifica, ha rimesso la Procura Sociale gli atti nei confronti del Sig. Fabio Caiazzo.

Successivamente la Procura Sociale ha provveduto ad effettuare attività di indagine aggiuntive da cui è emerso che il Dott./Sig. Fabio Caiazzo ha tenuto una condotta in palese contrasto con la sua qualità di componente di Organo centrale dell'Ente, oltre che di Delegato di un organismo periferico e fiduciario di un settore tecnico, nonché di tesserato in generale.

Nella fattispecie, prima di inviare a codesto ufficio l'avviso di conclusione di indagine del 16/06/2022 nei confronti del Dott./Sig. Fabio Caiazzo, il Procuratore Sociale ha raccolto nella sua attività istruttoria aggiuntiva le dichiarazioni dei Sigg.ri Gianni Alemanno, Claudio Barbaro, Emilio Minunzio, Achille Sette, oltre alle varie email acquisite da soggetti terzi, ed effettuato verifiche presso il CONI, che all'esito delle quali sono emersi fatti che hanno determinato la formalizzazione del capo di imputazione e che da una ulteriore analisi approfondita di codesto ufficio, si possono ritenere oggettivamente reali e inconfutabili.

Purtuttavia, in occasione dell'incontro avuto con il Procuratore Sociale, in data 22/05/2022, il Dott./Sig. Fabio Caiazzo ha reso dichiarazioni spontanee in cui ha negato ogni addebito.

Il Giudice Monocratico come previsto dall'art.31 Regolamento Organico, ha convocato l'incolpato fissando l'udienza per il giorno 21/07/2022 e dopo aver accolto la richiesta di rinvio e di indicazione di data della parte (accolta dal Giudice poiché potevano il 25 luglio seguente), ha fissato la nuova data dell'udienza a venerdì 25/07/2022 alle ore 15.00 presso la sede dell'Ente in Via Piave n°8 – 00187 - Roma. A tale udienza si presentava solo l'Avvocato Alessio Masala dello Studio Legale Paoletti come difensore incaricato dall'incolpato e, come riportato nel verbale di udienza della seduta del 25/07/2022 chiuso alle ore 15.41 circa, non emergevano elementi nuovi da tale audizione. Pertanto, il Giudice Monocratico, riteneva che gli elementi già raccolti fossero sufficientemente chiari per poter affermare che la condotta del Dott./Sig. Fabio Caiazzo costituisca palese violazione del rapporto di fiducia e associativo, in virtù di quanto fin ora sopra descritto e richiamato, in quanto sono pervenuti a codesto ufficio riscontri tutti univocamente diretti a confermare gli addebiti mossi dall'incolpato Dott./Sig. Fabio Caiazzo, che si rendeva responsabile di condotte pregiudizievoli contraddistinte da slealtà sportiva, nonché di mancata correttezza nei confronti dell'ASI, determinando una rottura insanabile del rapporto di fiducia su cui è improntato il ruolo di dirigente di un ente promozione sportiva.

Ac

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce dei riscontri documentali e alle dichiarazioni pervenuti a codesto Giudice Monocratico, e dell'assenza di qualsivoglia causa di giustificazione da parte dell'incolpato, risultano applicabili alla fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 34 del Regolamento Organico ASI, il quale, come è noto, riporta l'elenco delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte, a seconda della gravità dei casi, alle persone fisiche, precisando inoltre quelle che riguardano i dirigenti centrali e periferici, nonché i soci *ad honorem*.

Considerando altresì che, nel caso di specie, le condotte ascritte all'incolpato sono di particolare gravità e che nessun elemento utile o nuovo a sua difesa o come causa di giustificazione è stata apportato dallo stesso, oppure emerso durante il procedimento.

Inoltre, entrando nel merito della funzione del ruolo di dirigente apicale ASI e quindi dell'incolpato, bisogna ricordare che dallo stesso devono pretendersi condotte ancora più attente al rispetto delle norme regolamentari e di condotta irreprensibile e che, nel caso di specie, i fatti addebitati sono di particolare gravità. Né tantomeno come già emerso si possa considerare esimente la circostanza che l'incolpato abbia presentato le proprie dimissioni dal ruolo che ricopriva e possa attenuare in alcun modo la gravità della propria condotta, nè sospendere o interrompere il procedimento disciplinare, nè tantomeno considerarsi utili le semplici dichiarazioni di non colpevolezza, le quali non possono bastare per modificare il quadro probatorio ascrittogli e il conseguente convincimento del giudice.

Per tutte queste ragioni esposte, il Giudice adito ritiene di dover applicare la sanzione più rigorosa e severa contenuta nel citato art.34 del Regolamento Organico ASI, ovvero quella della radiazione e ciò per aver esposto l'Ente di appartenenza ad un grave e rilevante pregiudizio e/o a un probabile danno conseguente.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico ASI, accertata la violazione dell'art.44 comma 1 dello Statuto ASI, condanna il Dott./Sig. Fabio Caiazzo nato a Terracina il 29/04/1968, nella sua qualità di Consigliere Nazionale dell'ASI (Delegato del Comitato Zonale ASI Sud Pontino, nonché dirigente e tesserato ASI), alla sanzione sportiva della *radiazione*.

Roma, 26 luglio 2022

Il Giudice Monocratico ASI

(Andrea Canali)
